

Istituto Assistenziale "Burgio-Corsello"

centro servizi alla persona

Piazza Cusmano,8 Tel.(0922) 852358 - Fax (0922) 730098

CANICATTI (AG)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 38

Del 27/12/2018

OGGETTO

AVVIO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO DI ESTINZIONE AI SENSI ALL'ART.34 DELLA L.R. 09/05/1986 N°22.

L'anno duemiladiciotto addì ventisette mese di Dicembre in Canicatti nei locali dell'Ente, il Commissario Straordinario Dott. Guglielmo Reale, nominato con D.A. Famiglia n. 50 GAB. del 19/06/2014 dell'Assessore Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, assistito dal Segretario Direttore dell'Ente Rag. Filippo Raitano, ha adottato la seguente deliberazione:

PREMESSO che l'Istituto Assistenziale Burgio Corsello di Canicatti, eretto in Ente morale con R. Decreto 14/08/1883 è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi dell'art. 1 della legge 17/07/1890 n. 6972;

VISTO il D.A. n. 796 del 12/11/1987 pubblicato in G.U.R.S. n° 9 parte I° del 20.02.1988 con il quale è stato confermato lo status giuridico dell'IPAB;

VISTO il D.P. N° 272 del 03/10/97 il quale ha stabilito che l'Istituto Assistenziale Burgio Corsello deriva dalla fusione delle OO.PP. Casa di Riposo Maria Burgio e Casa delle Fanciulle A.M.Corsello, entrambe di Canicatti;

DATO ATTO che con D.P.R.S. 29.06.1998 e D.P.R.S. 4.6.1996 sono stati fissati gli standards strutturali e organizzativi per l'espletamento delle attività assistenziali necessari per l'iscrizione all'Albo Regionale e per la stipula delle relative convenzioni con gli Enti Locali;

ATTESO che questo Ente ha ottenuto l'iscrizione definitiva all'Albo Regionale ai sensi dell'art. 26 l.r. 22/86 per le seguenti tipologie e sezioni:

- Al n. 3101 nella tipologia "CASA DI RIPOSO" con una capacità ricettiva di 40 posti letto (R.S. n.1434, serv. 2 del 27/07/2010 - ingresso da Via Menfi snc);
- Al n. 3639 nella tipologia "CASA PROTETTA" con una capacità ricettiva di 19 posti letto (R.S. n.61 Serv. 2 del 23/01/2013 – ingresso da via Menfi snc);
- CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS) per ospiti extracomunitari richiedenti asilo politico in atto autorizzati per n. 65 ospiti (nota n. 64423 del 12/08/2015 l'Assessorato Salute – albo delle strutture non governative adibite alla ospitalità di migranti, con una capacità ricettiva di 65 posti letto (ingresso dalla Via Torricelli 30);

RILEVATO che, al fine di uniformare complessivamente i posti letto a quelli autorizzati con certificato di agibilità dal UTC del Comune di Canicatti (79) sono in corso nuove procedure di accreditamento e di rimodulazione dei posti letto e segnatamente:

- Trasformazione della Casa Protetta in Casa di Riposo con capacità complessiva di 34 posti letto;
- rimodulazione CENTRO DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (CAS) avente capacità ricettiva di 45 posti letto;

VISTE le note prott. n. 17791 del 20/5/2016 e n. 18401 del 25/05/2016 dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia con le quali ha richiesto, alla Direzione Territoriale del Lavoro – Ispettorato del Lavoro di Agrigento, una verifica volta ad accertare la regolarità contrattuale, il pagamento degli stipendi e la regolarità contributiva in favore dei dipendenti dell'IPAB Burgio Corsello di Canicattì;

VISTA la nota prot. 16045 del 28/07/2016, acquisita al prot. generale dell'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia al n. 25175 del 01/08/2016, con la quale la Direzione Territoriale lavoro DTL – Ispettorato Territoriale del Lavoro ha rassegnato gli esiti della verifica all'Assessorato regionale Famiglia emettendo n. 37 Titoli esecutivi in favore dei dipendenti dell'IPAB Burgio Corsello di Canicattì;

VISTA la nota prot. n. 338 del 24/11/2017, indirizzata all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia ed al Sindaco di Canicattì, avente per oggetto *“Relazione/istanza del consiglio di amministrazione”*, con la quale il precedente C.d.A. dell'IPAB Burgio Corsello di Canicattì oltre ad informare le autorità sulle criticità Amministrative finanziario-gestionali dell'Ente, comunicava anche che sussistevano n. 37 diffide accertative emesse dalla Direzione Territoriale Lavoro (DTL) – Ispettorato del Lavoro di Agrigento – per la soddisfazione di crediti patrimoniali goduti dai dipendenti per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016;

VISTE le successive note rispettivamente del 16/02/2018 e dell'08/03/2018 indirizzate sempre all'Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro – Dipartimento Famiglia ed al Sindaco di Canicattì, inoltrate via email PEC, con le quali i componenti del precedente Consiglio di Amministrazione dell'IPAB reiterando lo stato di criticità Amministrative finanziario-gestionali dell'Ente hanno richiesto un concreto intervento finanziario al fine di superare la grave crisi economico – finanziaria;

VISTA la nota prot. n. 82 del 30/01/2018 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'IPAB Burgio Corsello di Canicattì, non avendo nessun riscontro da parte degli Enti interessati di cui alle note citate ai punti precedenti, ha rassegnato le proprie irrevocabili dimissioni per la grave crisi economico-finanziaria e gestionale dell'Ente;

VISTO il D.A. Famiglia n. 50/GAB del 03/05/2018 di nomina del Dott. Guglielmo Reale quale Commissario Straordinario dell'IPAB Burgio Corsello di Canicattì, con il compito di provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente;

VISTA la relazione di insediamento e passaggio delle consegne del 11/05/2018 con la quale il Presidente Uscente Sig. Campagna Salvatore ha rappresentato lo stato di grave crisi finanziaria-gestionale dell'Ente;

CONSIDERATO che questa gestione straordinaria già al momento dall'insediamento, avvenuto in data 11/05/2018, ha trovato operante il procedimento esecutivo pendente presso il tribunale di Agrigento – sezione lavoro – n. 218/2018 con il quale una parte dei dipendenti al fine di fare valere i propri crediti patrimoniali, ha bloccato tutte le sorgenti delle entrate tra cui Prefettura, Comune e Provincia;

CHE al fine di scongiurare la sospensione della attività assistenziale e trovare possibili e realizzabili azioni transattive è stato predisposto un piano di pagamento del procedimento esecutivo n. 218/2018 consegnato brevi manu al personale dell'IPAB di Canicattì e inoltrato tramite Posta elettronica certificata ai relativi avvocati difensori;

CONSIDERATO che non essendo andata a buon fine la proposta transattiva e non potendo più assicurare agli ospiti (anziani ed extracomunitari) la ordinaria amministrazione (acquisto generi di prima necessità per il sostentamento, medicinali e quant'altro necessario per la quotidianità) è stato necessario ed urgente sospendere dal 01/08/2018 l'attività assistenziale trasferendo presso altre IPAB del comprensorio gli ospiti anziani (presenti in n. di 24) e, richiedendo contestualmente alla Prefettura di Agrigento di provvedere al trasferimento dei 35 ospiti extracomunitari richiedenti asilo politico soggiornanti all'IPAB Burgio Corsello presso altre strutture;

VISTA la propria relazione prot. n. 325 del 22/09/2018 sull'attività di gestione Commissariale e di avvio delle procedure di estinzione ai sensi dell'art. 34 della legge 22/86 notificata via PEC oltre che all'Organo di Controllo anche alle autorità Comunali, che allegata alla presente forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che a seguito delle criticità rappresentate, aggravatesi ulteriormente da sopraggiunte azioni esecutive del personale e di alcuni fornitori dell'Ente, NON È PIÙ POSSIBILE PERSEGUIRE GLI SCOPI STATUTARI, anche e principalmente per i seguenti fattori marcatamente esterni all'attività dell'Ente:

- Riduzione/azzeramento del fondo regionale per la concessione del contributo di cui alla l.r. 71/82 ai sensi dell'art 66 della legge regionale n.22 del 09/05/86, a tenore della quale “ *i contributi regionali previsti dalla legge regionale 26 luglio 1982, n. 71 sono concessi alle IPAB che ne fanno istanza, fino a quando le IPAB medesime, attraverso la stipula delle convenzioni di cui all'art. 20, non avranno conseguito l'equilibrio economico-finanziario dei rispettivi bilanci*”.
- lo strumento della convenzione non garantisce il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario del bilancio, stante che le rette di ricovero ivi previste non sono adeguate ai costi dei servizi resi per come previsto all'art. 20 della L.R. n.22/86 laddove testualmente è disciplinato che “*I comuni singoli od associati, per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali, possono stipulare prevedere in particolare: le prestazioni da erogare agli utenti; i corrispettivi dei costi per i servizi resi; adeguati strumenti di controllo*” .
- Azzeramento del contributo regionale di cui alla l.r. n. 65/53 che prevede sussidi straordinari “*in favore di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, erette in Enti morali, le quali, per la esiguità dei mezzi ordinari di bilancio, non siano in grado di assolvere pienamente le proprie finalità o di sviluppare la propria attività in relazione alle locali esigenze assistenziali*”.
- Impatto negativo, in termini di entrate di bilancio, connesso al mancato riconoscimento delle quote socio-sanitarie da parte delle ASP in applicazione della disciplina prevista dalla l.r. n. 87/81 art 17 e l.r. n. 33/96 art 59 per il rimborso dei costi socio-assistenziali a rilevanza sanitaria ex DPCM 8/8/85.
- Maggior onere economico connesso all'impiego di unità di personale aggiuntive imposte dal D.P. 158/96 per la tipologia di “Casa Protetta” per l'assistenza di persone non autosufficienti, garantendo uno standard di personale più stringente rispetto a quello delle case di riposo e pertanto con maggiori oneri gestionali, senza che all'Ente sia riconosciuto un ulteriore beneficio economico per l'apporto di profili professionali aggiunti e per i maggiori costi direttamente connessi all'assistenza di soggetti non autosufficienti.
- Impossibilità per le IPAB di incidere significativamente sia sulle Entrate di bilancio, adeguando la misura delle rette di ricovero ai costi effettivi dei servizi resi, che sulle Spese di bilancio ed in particolare quelle del personale ridimensionando gli organici con il rischio di contravvenire agli standards organizzativi imposti dal legislatore regionale.
- Progressiva riduzione dell'utenza da parte delle Amministrazioni Comunali, con evidenti ricadute negative sulle finanze dell'Ente (circa 10 anni di mancato turn-over di assegnazione di nuovi anziani). Ciò ha innescato il ricorso all'istituzionalizzazione di utenti a pagamento in condizioni reddituali bassi.

CONSIDERATO che le criticità superiormente evidenziate hanno condizionato, a partire dal 2014 la possibilità di raggiungere il pareggio di bilancio e quindi hanno decretato l'impossibilità di adottare i bilanci di previsione per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018;

VISTA la propria nota prot. n 314 del 10/08/2018 avente per oggetto:” *Avvio delle procedure di cui al Titolo V della l.r. 22/86. Proposta di fusione/incorporazione tra IIPPAB.*” trasmessa via PEC per conoscenza: 1) all'Assessorato Regionale della Famiglia e delle politiche sociali - Dipartimento Famiglia - servizio 7 II.PP.A.B. 2) al Sindaco di Canicattì, con la quale, ai sensi del primo comma dell'art. 34 della l.r. 22/86, le II.PP.A.B. della provincia di Agrigento sono state invitate ad esprimere, entro il 30/09/2018, la propria disponibilità alla fusione con questa Ipab Istituto Assistenziale Burgio Corsello di Canicattì;

CHE alla data odierna non è pervenuta nessuna candidatura/proposta finalizzata ad *Avviare processi di collaborazione/cooperazione finalizzata alla fusione tra II.P.A.B. per l'utilizzo della struttura per finalità socio-assistenziali e/o socio-sanitari*;

PRESO ATTO che questo Ente rischia l'interruzione del pubblico servizio per blocco delle forniture e dei servizi e delle utenze da parte delle ditte creditrici alle quali non è possibile assicurare il pagamento delle fatture;

CONSIDERATO, ancora, che l'impossibilità di raggiungere gli scopi statutari può creare grave pregiudizio all'ingente patrimonio di proprietà questa IPAB;

CONSTATATO che non si può ulteriormente proseguirsi nelle attività assistenziali nell'attuale assetto organizzativo e gestione, senza arrecare ulteriore pregiudizio all'IPAB ed al suo patrimonio, e che una eventuale estinzione dell'Ente, ai sensi dell'art. 34 della l.r. 22/86 potrebbe, di converso, consentire, in un nuovo assetto organizzativo e gestionale, a conduzione da parte del Comune di Canicattì e mediante una gestione stralcio di debiti e crediti, l'avvio di una nuova e più efficace stagione di erogazione di servizi socio assistenziali e sanitari, improntati ai principi di efficienza, efficacia, qualità e nel rispetto dei principi posti a base dei LEA;

VISTO l'art.34 della l.r. 22/86 che recita testualmente: *“ L'Assessore regionale per gli enti locali avvia il procedimento amministrativo per la fusione delle istituzioni pubbliche, proprietarie delle strutture non utilizzabili o non riconvertibili, con altre IPAB che dispongono di strutture giudicate utilizzabili o riconvertibili in esito alle procedure di cui ai precedenti articoli o con IPAB che, mediante l'integrazione delle strutture, su proposta del comune territorialmente competente, possono attivare servizi socio-assistenziali e socio-sanitari conformi alle previsioni degli articoli 31 e 32 della presente legge, In subordine l'istituzione è estinta e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico.....”*;

RILEVATO che sulla base degli atti in possesso di questa Amministrazione *“fu l'Ente Comune nel lontano 1873 a stanziare la somma di £.4.000 per la costruzione di un Ente caritativo che comprendesse un ospedale un ricovero di mendicizia ed un orfanotrofio che desse sollievo ai mendici”*, scegliendo come locali l'ex convento di San Francesco dei Padri Conventuali con annessa la chiesa di San Francesco. Con la soppressione e l'espulsione dei frati nel 1866, il locale fu ceduto al Municipio. Nel Novembre del 1879 si era dato inizio ai lavori e con Regio decreto del 14/08/1883 l'istituto era stato eretto a Ente Morale sotto il duplice titolo di *OSPEDALE E RICOVERO DI MENDICITA'* venendo arricchito di donazioni e lasciti...”

RILEVATO che il notevole disavanzo di amministrazione non può essere ripianato con le entrate dell'Ente, che si sono azzerate con la cessazione dell'attività, né con trasferimenti regionali stante l'azzeramento dei contributi regionali di cui alla l.r. n. 65/53;

ACCERTATA l'insufficiente capacità economico-finanziaria di assicurare il pareggio di bilancio;

RILEVATO il consistente arretrato di emolumenti da corrispondere al personale dipendente che vanta 66 mensilità sotto il profilo contributivo;

ACCERTATO che non può riattivarsi l'attività assistenziale nell'attuale assetto organizzativo e gestionale senza arrecare ulteriore pregiudizio all'IPAB ed al suo patrimonio;

VISTA la Deliberazione n. 04 del 04/02/2014 della Corte dei Conti - Sez. Autonomie, sulla questione concernente la corretta interpretazione ed applicazione delle previsioni di cui all'art.34, comma 2, della legge regionale 22/86, ove si dispone che, a seguito dell'estinzione di una IPAB *“i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico”*;

CONSIDERATO che con la deliberazione n° 04 del 04/02/2014 la Corte dei Conti Sez Autonomia statuisce che :*” Nei casi di trasferimento di personale ad altro ente pubblico derivante dalla soppressione di un ente obbligatoriamente disposta dalla legge, non si ritiene applicabile il limite assunzionale fissato dalla normativa vigente in materia di spese di personale ai fini del coordinamento di finanza pubblica. La deroga al detto vincolo comporta, tuttavia, il necessario riassorbimento della spesa eccedente negli esercizi finanziari successivi a quello del superamento del limite”*. *“Ove una legge regionale stabilisca la soppressione di un ente e il concomitante riassorbimento del personale da parte di un altro ente pubblico, si deve ritenere applicabile il principio sancito dall'art. 97 Costituzione dell'obbligatorietà del previo ricorso a procedure concorsuali per il reclutamento del personale da parte dell'ente soppresso. Pertanto, non possono essere ammessi nei ruoli dell'ente pubblico eccipiente dipendenti che non abbiano superato un pubblico concorso”*;

RITENUTO che l'estinzione dell'IPAB "Istituto Assistenziale Burgio Corsello" di Canicattì, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 34 della l.r. 22/86 appare ormai l'unica ipotesi percorribile, stante la situazione amministrativa, gestionale, contabile e patrimoniale rilevata;

Visto lo statuto dell'Ente;

Vista la L. n° 6972 del 17/7/1890-;

Visto il R.D. n°99 del 5/2/1891-;

Vista la L.R. 65/63;

Visto il D.P.R. n° 636 del 30/8/1975;

Vista la L.R. 71/82;

Vista la L.R. n° 22 del 9/5/1986;

Visto il D.P.R.S. 28/3/1987;

Vista la L. n° 127 del 17/5/1997;

Vista la L.R. n° 19 del 20/6/1997 ;

Visto l'art. 10 legge 08.11.2000 n. 328;

Visto l'art. 21, comma 14 della L.R. n. 19 del 22 dicembre 2005;

D E L I B E R A

Per le considerazioni e determinazioni in premessa indicate che qui si intendono per intero richiamate

1. **ACCLARARE** la gravissima situazione finanziaria, contabile ed economico-patrimoniale dell'IPAB Istituto Assistenziale Burgio Corsello di Canicattì che non consente la prosecuzione dell'attività amministrativa e gestionale dell'Ente;
2. **PROCEDERE** all'estinzione dell'IPAB "Istituto Assistenziale Burgio Corsello " con sede legale ed istituzionale in Piazza Cusmano, 8 - 92024 Canicattì, ai sensi dell'art.34 della l.r. 22/86, con devoluzione del patrimonio netto al Comune di Canicattì con assunzione da parte dello stesso di ogni rapporto attivo e passivo, e l'assorbimento da parte del Comune del personale dipendente dell'I.P.A.B., salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico;
3. **ADOTTARE** ogni atto e documento consequenziale alla presente deliberazione;
4. **DISPORRE** che la presente deliberazione:
 - a) sia pubblicata, per due festività consecutive, all'albo pretorio online istituzionale dell'IPAB e sul link "Amministrazione Trasparente";
 - b) sia trasmessa all'Assessorato Regionale della Famiglia e del Lavoro, ai fini della dovuta istruttoria e dell'adozione degli atti e delle determinazioni di rispettiva competenza, per la completa estinzione dell'IPAB, così come deliberato col presente atto, in ossequio dell'art. 34 della l.r. 22/86;
 - c) sia trasmessa al Comune di Canicattì, ed al Tesoriere dell'Ente - Banca San Francesco di Canicattì, per opportuna conoscenza, nelle more dell'adozione dell'atto finale di estinzione da parte dell'Organo Tutorio.

00==00==00

Letto e confermato si sottoscrive

IL COMMISSARIO REG.LE

f.to **Dott. Guglielmo Reale**

GLI AMMINISTRATORI

Firmatari

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to **Rag. Filippo Raitano**

27/12/2018

Canicattì _____ 20 _____

A T T E S T A Z I O N E D I P U B B L I C A Z I O N E
I L S E G R E T A R I O C E R T I F I C A

Si attesta che la copia della presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03/12/1991 n. 44 e ss.mm.ii., è stata affissa all'albo dell'Ente e sul sito informatico dal **08/01/2019** al **26/01/2019**.

27/12/2018

Canicattì _____ 20 _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE

f.to **Rag. Filippo Raitano**

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Canicattì _____ 20 _____

IL SEGRETARIO DIRETTORE

Visto: IL PRESIDENTE
